

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Contratto tra Qui! Group S.p.A.
E

AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE EL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa attraverso una vasta rete di ristoranti, self-service, mense interaziendali, tavole calde e fredde con cui Qui! Group S.p.A. ha stipulato convenzioni a tal fine.

ART. 2 – BUONI PASTO

I buoni pasto denominati TornaQui! Ticket sono emessi esclusivamente da Qui! Group S.p.A. e sono di esclusiva proprietà della stessa. I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da Qui! Group S.p.A.

Il buono pasto:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale ed entro un preciso termine di validità indicato sul buono;
 - non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;
 - potrà essere utilizzato durante la giornata lavorativa, solo per somministrazione di cibo e bevande, dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche quando l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il Cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
 - non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
 - dà diritto a consumare un pasto pari al valore del buono, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto ed il valore dello stesso;
 - non dovrà in nessun caso dar luogo a rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti del Cliente, dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori, anche non subordinati.
- Qui! Group S.p.A. si riserva la facoltà di inserire informazioni commerciali negli spazi del carnet contenente i buoni pasto, senza pregiudizio alcuno per la spendibilità degli stessi.

ART. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE

L'Azienda Cliente dovrà avvalersi esclusivamente del servizio Qui! Group S.p.A. e si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- fruire in esclusiva con Qui! Group S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il personale dipendente e per i collaboratori non subordinati;
- ordinare la quantità di buoni pasto occorrente secondo le proprie necessità mensili e comunque in quantità non inferiore a 50 buoni, determinando in sede di ordinazione il valore degli stessi;
- provvedere al pagamento nei termini concordati all'Art. 9;
- informare i propri dipendenti e collaboratori non subordinati sulle formalità d'uso dei buoni pasto esposte all'Art. 2;
- in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002;;
- (qualità buoni, numero buoni, consegne, ecc.) entro e non oltre 48 ore dalla ricezione dei buoni pasto ordinati ovvero dalla data di mancata ricezione.

ART. 4 – ADEMPIMENTI A CARICO DI QUI! GROUP S.P.A.

Qui! Group S.p.A. si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- garantire ed organizzare, mediante ristoratori convenzionati e/o mense da essa o da altri gestite, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti e collaboratori non subordinati del Cliente;

- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito in 7 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'ordine. Fornire, su richiesta scritta del Cliente, l'elenco degli esercizi convenzionati con Qui! Group S.p.A., avendo l'insindacabile facoltà di modificarlo mediante la stipula di nuove convenzioni, anche su motivata proposta scritta del Cliente stesso e/o mediante la cessazione delle convenzioni in essere;
- sarà facoltà di Qui! Group S.p.A. in caso di ritardato pagamento delle forniture rispetto ai termini concordati, sospendere e/o interrompere immediatamente e senza preavviso e/o avvertimento la fornitura dei buoni pasto, sino al momento del saldo da parte del Cliente;
- in caso di richieste di forniture maggiori della percentuale del 20% rispetto alle abituali richieste mediante avanzate dal Cliente, sarà facoltà di Qui! Group S.p.A. di richiedere motivazioni in merito a sopravvenuti cambiamenti di condizioni nonché apposite garanzie in ordine al pagamento della fornitura;
- sostituire i buoni pasto scaduti e non utilizzati tenendo conto che la sostituzione potrà avvenire senza alcun aggravio di costi entro il mese successivo al mese di scadenza indicato sul buono; decorso tale ultimo termine, l'Azienda cliente si intenderà decaduta dal diritto di richiedere la sostituzione;
- sarà facoltà di Qui! Group S.p.A. di attivare, all'avvio o nel corso della fornitura, il servizio di "buono pasto elettronico", in osservanza delle specifiche esigenze operative del Cliente, nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti tecnici necessari per l'erogazione di tale servizio e secondo modalità e livello di servizio concordati in apposito modulo di attivazione del servizio

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

- Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla stipula della nuova convenzione Consip e comunque non oltre il 31/12/2012
- Vi sarà applicato uno sconto pari al 17,81 % (diciassettevirgolaottantUNO per cento) sul valore dei buoni pasto ordinati.
- All'importo così determinato verrà applicata l'IVA al 4% (quattroper cento) ai sensi di legge.

ART. 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancato pagamento delle forniture e/o di violazione delle modalità di pagamento contenute al successivo art.9, nonché in tutti i casi in cui le transazioni sono avvenute senza avvalersi del conto corrente dedicato indicato all'art. 9, il presente contratto si risolverà di diritto anche in base al disposto dell'Art. 1456 CC.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

In nessun caso Qui! Group S.p.A. sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

ART. 8 – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Vi informiamo che i Vostri dati personali raccolti ed acquisiti formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopraccitata per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. Vi informiamo inoltre che i Vostri dati personali potranno essere utilizzati per finalità di marketing e/o statistiche da esperirsi anche mediante la comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Dichiarate di aver ricevuto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 un'adeguata informativa sul trattamento dei Vostri dati e pertanto consentite espressamente ex art. 23 del citato decreto la raccolta e l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui sopra.

Date inoltre atto di essere stati informati che il Titolare dei dati personali ai sensi di legge è Qui! Group S.p.A. e siete a conoscenza che ai sensi degli art. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto potrete in ogni momento e gratuitamente chiedere a Qui! Group S.p.A. di consultare, rettificare o cancellare i propri dati rivolgendovi direttamente al Titolare di cui sopra all'indirizzo indicato in contratto.

Firma del Cliente per l'autorizzazione al trattamento dei dati


Il Direttore dell'A.N.V.U.R.
Dott. Roberto Torrini